

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6 giugno 2008 - Deliberazione N. 980 - Area Generale di Coordinamento N. 13 - Turismo e Beni Culturali – **Professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico - Atto di indirizzo inerente alle disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 11/1986 alla luce dei principi introdotti dall'art. 10, comma 4, del Decreto Legge n. 7/2007, nel testo modificato dalla Legge n. 40/2007.**

PREMESSO CHE

- in Campania, la disciplina delle attività professionali turistiche è contenuta nella Legge Regionale 16 marzo 1986, n. 11 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in Legge 2 aprile 2007, n. 40, recante “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese” prevede, tra l’altro, specifiche norme per l’esercizio dell’attività di guida turistica ed accompagnatore turistico;
- in particolare, l’art. 10, nel testo modificato dalla Legge n. 40/2007, dispone nel comma 4: “Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all’obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o titolo equipollente, l’esercizio dell’attività di guida turistica non può essere negato, nè subordinato allo svolgimento dell’esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Al fine di migliorare la qualità dell’offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non può essere negato l’esercizio dell’attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi. I soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività di guida turistica nell’ambito dell’ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, ne’ abilitazione, sia essa generale o specifica”;
- il medesimo art. 10, nel testo modificato dalla Legge n. 40/2007, al comma 7: stabilisce altresì che: “Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5”;

RILEVATO CHE

- la vigente normativa regionale ed il disegno di legge approvato con Deliberazione di Giunta n. 818/2006 - recante il “Testo Unico in materia di Turismo” che disciplina, tra l’altro, anche le professioni turistiche - contengono, in materia di guide turistiche ed accompagnatori turistici, una serie di disposizioni non in linea con i principi enunciati dall’art. 10, comma 4, del Decreto Legge n. 7/2007;
- l’Assessorato al Turismo e ai Beni Culturali, pertanto, ha già predisposto una proposta di adeguamento del Testo Unico ai principi di cui sopra, trasmettendola, con nota prot. 3548/sp del 6 novembre 2007, alla competente Terza Commissione Consiliare;

CONSIDERATO CHE

- nelle more del perfezionamento dell’iter legislativo avviato con la D.G.R. n. 818/2006, la Regione Campania ha, comunque, l’esigenza di adottare un atto di indirizzo inerente alle disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 11/1986 alla luce dei principi introdotti dall’art. 10, comma 4, del Decreto Legge n. 7/2007;
- l’attività di indirizzo in questione è necessaria per favorire l’attività degli uffici amministrativi regionali chiamati ad applicare le richiamate normative, per garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato nonché ad assicurare

- la tutela dei consumatori finali mediante migliori condizioni di accessibilità all'acquisto di servizi;
- al fine di salvaguardare i principi di omogeneità, trasparenza e predeterminazione, previsti anche dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è opportuno fornire taluni elementi di esplicitazione e di chiarimento in ordine alla applicazione della nuova normativa in materia di professioni turistiche ed alle interconnessioni che le nuove norme hanno con la legislazione regionale;

RITENUTO

- di dover adottare un atto di indirizzo inerente alle disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 11/1986, disciplinante le professioni turistiche, alla luce dei principi introdotti dall'art. 10, comma 4, del Decreto Legge n. 7/2007, al fine di favorire l'attività degli uffici amministrativi regionali chiamati ad applicare entrambe le normative in questione, di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato nonché di assicurare la tutela dei consumatori finali mediante migliori condizioni di accessibilità all'acquisto di servizi;
- di dover approvare, per le sueposte finalità, l'Allegato "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto, demandando al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo gli adempimenti consequenziali;

PRECISATO CHE

- la spesa per i compensi spettanti ai componenti della Commissione di cui all'Allegato "A" graverà sul capitolo 4403 U.P.B. 2.9.26;

VISTI

- la Legge Regionale 16 marzo 1986, n. 11 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- la Legge 29 marzo 2001, n. 135;
- il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n.7, come modificato dalla Legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40;
- il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Direttiva 2005/36/CE;
- la nota prot. 463786 del 29 maggio 2008 del Settore Legislativo Osservatorio sulle Pronunce Giurisdizionali in Materia Legislativa avente ad oggetto "schema deliberazione. Attuazione art. 10, comma 4, del decreto legge n.7/2007"

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni e considerazioni svolte in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportate:

- 1) di adottare il presente atto di indirizzo inerente alle disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 11/1986, disciplinante le professioni turistiche, alla luce dei principi introdotti dall'art. 10, comma 4, del Decreto Legge n. 7/2007, al fine di favorire l'attività degli uffici amministrativi regionali chiamati ad applicare entrambe le normative in questione, di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato nonché di assicurare la tutela dei consumatori finali mediante migliori condizioni di accessibilità all'acquisto di servizi;
- 2) di approvare, per le suddette finalità, l'Allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di demandare al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo gli adempimenti consequenziali;
- 4) di far gravare sul capitolo 4403 U.P.B. 2.9.26 la spesa per i compensi spettanti ai componenti della Commissione di cui all'Allegato "A";

5) di trasmettere il presente atto a:

- A.G.C. 13;
- Settore Sviluppo e Promozione Turismo per gli adempimenti di competenza;
- Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino

Allegato "A"**ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI
GUIDA TURISTICA ED ACCOMPAGNATORE TURISTICO****1. PREMESSA**

Il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40, recante "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese" prevede, tra l'altro, specifiche norme per l'esercizio delle attività di guida turistica ed accompagnatore turistico.

In particolare, l'art. 10, comma 4, nel testo modificato dalla legge n. 40/2007, dispone: "Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attività di guida turistica non può essere negato, nè subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non può essere negato l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi. I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica".

Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Direttiva 2005/36/CE concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali, disciplina l'esercizio, in forma occasionale e temporanea, dell'attività di guida turistica da parte di soggetti che abbiano conseguito la relativa abilitazione professionale in Stati membri dell'U.E. diversi dall'Italia. La predetta materia esula, pertanto, dall'ambito applicativo del presente atto.

In Campania, l'esercizio delle attività di guida turistica ed accompagnatore turistico risulta disciplinato dalla legge regionale 16 marzo 1986, n. 11 e ss.mm.ii. "Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche", contenente talune disposizioni non in linea con i principi enunciati nell'art. 10, comma 4, del decreto legge n. 7/2007.

2. OGGETTO E FINALITA'

Con il presente atto si forniscono alcuni indirizzi inerenti al combinato disposto dell'art. 10, comma 4, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 7, e della legge regionale della Campania 16 marzo 1986, n. 11 recante "Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche".

E' noto, infatti, che l'art. 10, comma 4, del decreto-legge n. 7/2007 ha, da un lato, rimosso la necessità di sostenere l'esame di abilitazione alla professione di guida ed accompagnatore turistico per

talune categorie di soggetti in possesso di determinati requisiti di studio e, dall'altro, ha eliminato l'obbligo di autorizzazioni preventive per tutti i soggetti – indipendentemente dal titolo di studio posseduto - che intendano svolgere tale professione.

Per contro, la legge regionale della Campania n. 11/1986, continua a prevedere sia forme di autorizzazioni preventive sia la necessità dell'esame abilitante. Di qui l'esigenza di fornire un indirizzo in merito alla vigente legge regionale n. 11/1986 alla luce dei principi introdotti dalla normativa nazionale ora richiamata, in modo da favorire l'attività degli uffici amministrativi regionali, definendo la semplificazione dell'iter amministrativo relativo all'avvio delle attività di guida turistica, con riferimento ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, e di accompagnatore turistico, con riferimento ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente.

3. INDIRIZZI

Nell'applicazione della citata normativa statale, si ritiene che debba in primo luogo essere salvaguardato l'interesse generale di mantenere elevato il livello, la qualità e la professionalità delle guide turistiche e di quanti svolgono l'attività di illustrazione del territorio, degli elementi artistici, culturali ed architettonici del territorio regionale.

La semplificazione prevista dal legislatore per l'avvio dell'attività professionale, non rappresenta una modalità attenuata di valutazione degli aspiranti all'esercizio delle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico, occorrendo, infatti, pur sempre accertare, integralmente e seriamente, le capacità e le conoscenze linguistiche e del territorio regionale.

Per l'effetto si individuano i seguenti elementi di esplicitazione dei principi sanciti dall'art. 10, comma 4, del decreto legge n. 7/2007 in materia di guida turistica ed accompagnatore turistico, corredati dalla disciplina eventualmente scaturente alla interconnessione e dal coordinamento dei medesimi principi con le disposizioni di cui alla legge regionale n. 11/1986 e ss.mm.ii.:

A) D.L. n. 7/2007, art. 10, comma 4, primo periodo: “Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali”.

- a.1) L'espletamento dell'attività di guida turistica ed accompagnatore turistico non può essere subordinato al previo rilascio della licenza di esercizio da parte dei Comuni.
- a.2) Pertanto, la legge regionale n. 11/1986, relativamente all'esercizio delle attività di guida turistica ed accompagnatore turistico, risulta inapplicabile nelle seguenti disposizioni:
 - art. 9, comma 1 “La licenza per l'esercizio della professione, ai sensi dell'art. 19 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 è rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza dell'interessato entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania a coloro che, muniti dell'attestato di cui al 2° comma dell'articolo precedente, ne abbiano fatto richiesta”;
 - art. 9, comma 2 “Il rilascio di ciascuna licenza per l'esercizio della professione turistica di cui alla presente legge deve essere immediatamente comunicato dal Comune alla Giunta regionale, per l'iscrizione nell'Albo di cui al precedente articolo 3. Tale titolo va rinnovato ogni tre anni. E' fatto obbligo ai Sindaci di comunicare il rinnovo, entro un mese dal rilascio, alla Giunta regionale - Assessorato al Turismo”;
 - inciso dell'art. 8, comma 2 “...valido ai fini del rilascio della licenza di esercizio”;

- art. 10, comma 1, lett. a) "...gli estremi della licenza di esercizio..." ;
 - art. 13 "Revoca o sospensione della licenza", in toto;
 - art. 14, comma 3, "I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune che ha rilasciato la licenza".
- a.3) L'esercizio delle professioni di guida turistica ed accompagnatore turistico rimane, quindi, subordinato al solo possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla legge regionale n. 11/1986.
- a.4) L'iscrizione negli Albi professionali di guida turistica ed accompagnatore turistico ed il rilascio dei relativi tesserini di riconoscimento, dunque, possono avvenire su istanza diretta del soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali di cui alla legge regionale n. 11/1986.
- B) D.L. n. 7/2007, art. 10, comma 4, secondo periodo:** *"Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attività di guida turistica non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento"*.
- b.1) Il procedimento di verifica inizia su apposita istanza di parte (da indirizzare all'Assessorato al Turismo e Beni Culturali - Settore Sviluppo e Promozione Turismo) che deve contenere l'indicazione delle lingue (una o più) in cui si intende esercitare la professione e, nel caso, deve essere corredata dalla documentazione ministeriale comprovante l'equipollenza del titolo di studio alla laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia.
- b.2) La previa verifica della conoscenza linguistica e del territorio di riferimento (inteso come patrimonio culturale della Regione Campania) avviene mediante colloquio da realizzarsi con cadenza almeno trimestrale.
- b.3) La verifica delle conoscenze di che trattasi viene effettuata da una Commissione, appositamente istituita con validità annuale, composta da docenti od esperti in ciascuna delle lingue indicate e nella conoscenza del patrimonio culturale campano oltre che da un funzionario dell'Assessorato al Turismo e Beni Culturali - Settore Sviluppo e Promozione Turismo, con funzioni di segretario. La Commissione è integrabile con un esperto della comunicazione.
- b.4) In caso di esito positivo del procedimento di accertamento, il richiedente viene iscritto nell'Albo regionale delle guide turistiche, con l'annotazione della legge n. 40/2007 quale riferimento normativo, ed ottiene il rilascio del tesserino identificativo.
- b.5) I soggetti già abilitati all'esercizio della professione di guida turistica della Regione Campania, ed in possesso dei titoli indicati all'art. 10, comma 4, secondo periodo del decreto legge n. 7/2007, possono conseguire l'estensione linguistica partecipando, previa presentazione di apposita istanza, alla procedura di accertamento di cui sopra, limitatamente alla/e lingua/e per cui si richiede l'estensione.
- C) D.L. n. 7/2007, art. 10, comma 4, quarto periodo:** *"Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non può essere negato l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi"*.
- c.1) Per l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico, i soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente sono esonerati dall'esame di abilitazione, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e delle materie di cui alla legge regionale n. 11/1986, art. 7, lett. C) quando non siano state oggetto del corso di studi. Le materie di cui alla normativa regionale consistono in: 1) storia d'Italia in particolare e nozioni di storia europea; 2) geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea; 3) discipline relative alla comunicazione ed ai trasporti; 4) legislazione ed organizzazione turistica, nonché doganale; 5) tecnica professionale (compiti e

- metodologia).
- c.2) Per laurea o diploma universitario in materia turistica, qualora non espressamente denominato, si intende il titolo rilasciato al termine di qualsiasi corso di studi universitario, che, tra le sue materie, comprenda, oltre alle lingue straniere per cui si chiede l'abilitazione, almeno una delle succitate materie di esame per accompagnatore turistico previste dalla legge regionale n. 11/1986 all'art. 7, lett. C).
- c.3) Il procedimento di verifica inizia su apposita istanza di parte (da indirizzare all'Assessorato al Turismo e Beni Culturali - Settore Sviluppo e Promozione Turismo) che deve contenere l'indicazione delle lingue (due o più) in cui si intende esercitare la professione e, nel caso, deve essere corredata dalla documentazione ministeriale comprovante l'equipollenza del titolo di studio alla laurea o diploma universitario in materia turistica nonché dal certificato di laurea con indicazione degli esami sostenuti. Il certificato di laurea può essere sostituito dall'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
- c.4) La previa verifica delle conoscenze linguistiche e della conoscenza delle materie di cui alla legge regionale n. 11/1986, art. 7, lett. C) non oggetto di prove sostenute durante il corso universitario, avviene mediante colloquio, con cadenza almeno trimestrale.
- c.5) La verifica delle conoscenze di che trattasi viene effettuata da una Commissione, appositamente istituita con validità annuale, composta da docenti od esperti in ciascuna delle lingue indicate e nella conoscenza delle materie di cui alla legge Regionale n. 11/1986, art. 7, lett. C quando non siano state oggetto del corso di studi, da un esperto nelle discipline della comunicazione e dei trasporti oltre che da un funzionario dell'Assessorato al Turismo e Beni Culturali - Settore Sviluppo e Promozione Turismo, con funzioni di segretario.
- c.6) In caso di esito positivo del procedimento di accertamento, il richiedente viene iscritto nell'Albo regionale degli accompagnatori turistici, con l'annotazione della legge n. 40/2007 quale riferimento normativo, ed ottiene il rilascio del tesserino identificativo.
- c.7) I soggetti già abilitati all'esercizio della professione di accompagnatore turistico della Regione Campania, ed in possesso dei titoli indicati all'art. 10, comma 4, quarto periodo del decreto legge n. 7/2007, possono conseguire l'estensione linguistica partecipando, previa presentazione di apposita istanza, alla procedura di accertamento di cui sopra, limitatamente alla/e lingua/e per cui si richiede l'estensione.

D) D.L. n. 7/2007, art. 10, comma 4, quinto periodo: *“I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica”.*

- d.1) I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di guida turistica nell'ambito del proprio Paese comunitario (diverso dall'Italia) possono operare, in regime di prestazione occasionale e temporanea, in Campania senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica. La disciplina della libera prestazione di servizi da parte di cittadini degli Stati membri dell'U.E. è contenuta nel decreto legislativo n. 206/2007, attuativo della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.